

VARIAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE E CONSEQUENTE MODIFICA DEGLI ARTT. 3 E 10 DELLO STATUTO SOCIALE

Signori Azionisti,

Vi segnaliamo che la ormai nota operazione relativa all'acquisizione del controllo del gruppo Treofan facente capo alla società di diritto tedesco Treofan Holdings GmbH (di seguito "Treofan") porta alla focalizzazione degli investimenti di M&C S.p.A. (di seguito "M&C" o la "Società") in un'ottica di medio/lungo termine e pertanto in contrasto con l'attività propria dei fondi di investimento alternativi (FIA).

Conseguentemente alla suddetta acquisizione, l'attività della Società si concretizzerebbe in quella tipica delle holding di partecipazioni, consistente nell'assunzione di partecipazioni - anche di maggioranza - in altre imprese con finalità di valorizzazione degli investimenti effettuati.

Alla luce di quanto sopra esposto e al fine di riflettere al meglio lo scopo e l'attività concretamente perseguiti dalla Società in quanto holding di partecipazioni, il Vostro Consiglio Vi propone di adottare una diversa formulazione dell'oggetto sociale.

Vi segnaliamo che la variazione dell'oggetto sociale, comportando un cambiamento significativo dell'attività della Società, attribuisce agli Azionisti che non concorrono all'assunzione della deliberazione il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 e seguenti del codice civile.

Ai sensi dell'art. 2437-bis del codice civile, i soggetti legittimati al diritto di recesso potranno esercitare, per tutte o parte delle azioni possedute, il proprio diritto mediante lettera raccomandata A/R indirizzata alla Società (di seguito "Dichiarazione di Recesso") e spedita presso la relativa sede legale in Torino, Via Valeggio n° 41, entro 15 giorni dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino della delibera che lo legittima. Di tale iscrizione verrà data notizia mediante pubblicazione di un avviso sul quotidiano "La Repubblica", sul sito internet della Società e sul sistema di stoccaggio autorizzato NIS-Storage www.emarketstorage.com.

La Dichiarazione di Recesso dovrà contenere:

- le generalità del socio recedente, ivi incluso il codice fiscale e, ove presente, la partita IVA (e, nel caso di persone giuridiche, gli estremi di iscrizione presso il Registro delle Imprese competente);
- il domicilio del socio recedente (e, ove disponibile, un recapito telefonico o di posta elettronica) per le comunicazioni inerenti il procedimento;
- il numero di azioni M&C in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso;
- il codice IBAN del conto corrente bancario presso il quale accreditare l'importo del rimborso delle azioni oggetto di recesso.

La Dichiarazione di Recesso dovrà inoltre contenere l'indicazione dell'intermediario presso cui sono depositate le azioni oggetto di recesso e una dichiarazione del socio recedente che tali azioni sono

libere da pegni o da altri vincoli in favore di terzi. Qualora le azioni oggetto di recesso siano gravate da pegni o da altri vincoli in favore di terzi, il socio recedente dovrà, altresì, allegare alla Dichiarazione di Recesso - a pena d'inammissibilità della Dichiarazione di Recesso stessa - una dichiarazione del creditore pignoratizio o del soggetto a cui favore sia apposto il vincolo, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ed incondizionato alla liberazione delle azioni dal pegno e/o dal vincolo, nonché alla liquidazione delle azioni oggetto di recesso, in conformità alla presente relazione.

In aggiunta a quanto sopra, fermo restando quanto previsto dall'art. 127-bis del TUF, il socio recedente dovrà altresì trasmettere alla Società, a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso, con le stesse modalità e contestualmente alla Dichiarazione di Recesso stessa - oppure, ove ciò non fosse possibile, anche successivamente, ma comunque entro e non oltre il predetto termine di 15 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino della deliberazione assembleare con la quale sia stata approvata la modifica dello statuto sociale e con le suddette modalità - un'apposita certificazione, rilasciata da un intermediario autorizzato a norma delle disposizioni in materia di strumenti finanziari dematerializzati immessi in regime di gestione accentrata, la quale attesti:

- la proprietà ininterrotta, in capo all'Azionista recedente delle azioni in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso a decorrere dalla data della deliberazione assembleare di modifica dello statuto sociale e sino alla data di esercizio del diritto di recesso, tenuto conto di quanto prescritto dall'art. 127-bis, comma 2, TUF;
- l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso; in caso contrario, come in precedenza segnalato, l'Azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere alla Società, insieme alla certificazione e quale condizione per l'ammissibilità della Dichiarazione di Recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ad effettuare la liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente;
- che il trasferimento delle azioni è bloccato, nel senso che le stesse non saranno più alienabili, essendo stato esercitato il diritto di recesso.

Il valore di liquidazione è determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, del Codice Civile, facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

Pertanto, il valore di liquidazione delle azioni in sede di esercizio del diritto di recesso è determinato in Euro 0,1671 per ciascuna azione ordinaria, salve eventuali contestazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437-ter, comma 6, del Codice Civile.

Tutto ciò premesso, il Vostro Consiglio sottopone alla Vostra approvazione la seguente deliberazione:

“l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di M&C S.p.A.:

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *avuti a mente i disposti di legge,*

d e l i b e r a

- *di modificare gli articoli 3 e 10 dello Statuto Sociale come segue:*

Articolo 3 – Oggetto “Testo attuale”	Articolo 3 – Oggetto “Testo proposto”
<p>Oggetto della Società è l’attività di investimento in partecipazioni, di maggioranza o minoranza, anche in campo immobiliare, nel capitale sociale di società italiane o estere, quotate e non quotate, nonché in strumenti finanziari secondo la politica di investimento adottata dalla Società.</p> <p>Gli investimenti in campo immobiliare non possono avere carattere di prevalenza secondo quanto definito nella politica di investimento.</p> <p>La Società potrà, inoltre, compiere tutte le attività strumentali, ausiliarie, connesse o accessorie, alle attività principali sopra descritte, consentite dalla vigente normativa, specificamente inclusa l’attività di concessione</p>	<p>La Società ha per oggetto l’esercizio delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l’assunzione sia diretta sia indiretta di partecipazioni in altre società o enti, italiani o esteri, quotati o non quotati; il finanziamento ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società o enti nei quali partecipa; - la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma a società di capitali facenti parte del Gruppo di appartenenza; - l’acquisto, la vendita, la sottoscrizione e il collocamento di azioni, obbligazioni, quote di organismi collettivi di

di finanziamenti, secondo quanto indicato nella politica di investimento.

investimento e qualsivoglia ulteriore strumento finanziario, ivi compresi gli strumenti finanziari derivati, quotati o non quotati, così come individuati in base alle norme di legge e/o di regolamento pro-tempore vigenti;

- **la fornitura di servizi amministrativi e commerciali in genere, di assistenza tecnica, commerciale e industriale alle imprese partecipate, la realizzazione di studi e ricerche di mercato anche per conto terzi, con esclusione di qualsiasi attività di natura professionale.**

La Società potrà svolgere, direttamente o indirettamente, ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare ritenuta utile per il raggiungimento dello scopo sociale ivi comprese quelle comunque ad esse collegate sotto il profilo sia produttivo che finanziario, nonché quelle relative alla commercializzazione, al noleggio, alla pubblicità e alla diffusione dei prodotti dei vari settori interessati, siano essi beni di consumo, macchine, attrezzature o impianti.

<p>La Società potrà effettuare la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentiti dall'art. 11 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e dalla correlata normativa secondaria, vigenti pro-tempore.</p> <p>E' vietata l'attività bancaria, l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e, in genere, ogni altra attività oggetto di diversa privativa di Legge, nonché quelle vietate dalla legislazione vigente.</p>	<p>La società potrà inoltre procedere all'acquisto, alla vendita, alla permuta e, in genere, alla gestione e alla conduzione di immobili; potrà stipulare o assumere mutui fondiari o ipotecari; essa potrà altresì prestare avalli, fidejussioni e garanzie sia reali sia personali nel rispetto delle normative pro-tempore vigenti.</p> <p>La Società potrà effettuare la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentiti dall'art. 11 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e dalla correlata normativa secondaria, vigenti pro-tempore.</p> <p>E' vietata l'attività bancaria, l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e, in genere, ogni altra attività oggetto di diversa privativa di Legge, nonché quelle vietate dalla legislazione vigente.</p>
--	--

<p>Articolo 10 – Assemblea</p> <p style="text-align: center;"><i>“Testo attuale”</i></p> <p>L'Assemblea degli Azionisti è ordinaria e straordinaria e, qualora il Consiglio ne ravvisi l'opportunità, si tiene in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369, comma primo, del Codice</p>	<p>Articolo 10 – Assemblea</p> <p style="text-align: center;"><i>“Testo proposto”</i></p> <p>L'Assemblea degli Azionisti è ordinaria e straordinaria e, qualora il Consiglio ne ravvisi l'opportunità, si tiene in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369, comma primo, del Codice</p>
---	--

Civile.

L'Assemblea ordinaria è convocata nei casi e con le modalità previste dalla Legge e ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ma comunque almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine può essere prorogato sino a centottanta giorni, ove ricorrano le condizioni di Legge.

L'Assemblea straordinaria approva la politica di investimento della società e le modifiche sostanziali della stessa.

L'Assemblea è altresì convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di coloro che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'art. 2367, ultimo comma, Codice Civile, ovvero dal Collegio Sindacale.

Se il Consiglio di Amministrazione, oppure in sua vece il Collegio Sindacale non provvede, il tribunale, sentiti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, convoca l'Assemblea mediante proprio provvedimento designando la persona che deve

Civile.

L'Assemblea ordinaria è convocata nei casi e con le modalità previste dalla Legge e ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ma comunque almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine può essere prorogato sino a centottanta giorni, ove ricorrano le condizioni di Legge.

~~L'Assemblea straordinaria approva la politica di investimento della società e le modifiche sostanziali della stessa.~~

L'Assemblea è altresì convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di coloro che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'art. 2367, ultimo comma, Codice Civile, ovvero dal Collegio Sindacale.

Se il Consiglio di Amministrazione, oppure in sua vece il Collegio Sindacale non provvede, il tribunale, sentiti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, convoca l'Assemblea mediante proprio provvedimento designando la persona che deve

<p>presiederla.</p> <p>L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel territorio nazionale, mediante avviso, su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 ORE", "La Repubblica", il "Corriere della Sera", "Finanza & Mercati", "M&F" secondo i termini e le modalità previste dalla normativa vigente.</p> <p>L'Assemblea ordinaria potrà assumere le delibere richieste dalla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società.</p>	<p>presiederla.</p> <p>L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel territorio nazionale, mediante avviso, su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 ORE", "La Repubblica", il "Corriere della Sera", "Finanza & Mercati", "M&F" secondo i termini e le modalità previste dalla normativa vigente.</p> <p>L'Assemblea ordinaria potrà assumere le delibere richieste dalla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società.</p>
---	---

- *di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, per apportare alla medesima e all'allegato statuto le modifiche eventualmente richieste dalle competenti Autorità purché di natura formale e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari".*

Milano, 9 Novembre 2016

Il Consiglio di Amministrazione